

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER IL COLLAUDO DEGLI ELETTRODOTTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2011, N. 8, AVENTI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000

Premessa

Con il presente avviso la Direzione ambiente, dell'Assessorato Territorio e Ambiente, della Regione autonoma Valle d'Aosta, intende formare un Elenco Aperto di professionisti esterni cui affidare incarichi di collaudo delle linee e degli impianti elettrici insistenti sul territorio regionale, ai sensi della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 recante "Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32", entro la soglia di euro 40.000.

In merito si precisa che sono soggetti ad autorizzazione regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della l.r. 8/2011, la costruzione e l'esercizio di linee e di impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio fino a 150.000 volt, compresa la realizzazione di opere accessorie, nonché le varianti di linee e di impianti esistenti.

Le linee e gli impianti autorizzati sono soggetti, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad apposita procedura di collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, alle condizioni ed entro i termini previsti dalla l.r. 8/2011 e dal Decreto interministeriale 21 marzo 1988, capitolo III (Disposizioni finali e transitorie), punto 3.1.03.

Il collaudo viene effettuato da tecnici incaricati dalla struttura regionale competente, in possesso di adeguata qualifica professionale, della laurea da almeno 5 anni e non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione.

L'inserimento nell'Elenco Aperto di professionisti esterni, oltre che essere condizione necessaria per l'affidamento dei suddetti incarichi, avviene esclusivamente per i soggetti candidati in possesso dell'iscrizione ai rispettivi albi e ordini professionali e degli ulteriori requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative in relazione alle prestazioni da effettuare e che abbiano prodotto idonea domanda secondo le modalità contenute nel presente avviso.

Descrizione delle attività

Con riferimento all'articolo 11 della l.r. 8/2011, il titolare dell'autorizzazione deve richiedere la nomina del collaudatore all'ufficio competente, entro l'anno successivo ai primi tre anni dall'entrata in esercizio dell'opera autorizzata.

Il collaudo della linea e/o dell'impianto, comprese eventuali opere accessorie, deve pertanto essere effettuato a cura e spese del titolare della autorizzazione.

La procedura di collaudo provvede ad accertare:

- a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- c) la conformità delle opere al progetto e alle eventuali varianti e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- d) il rispetto dei valori limite previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente;
- e) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa.

Le operazioni di collaudo sono riportate su apposito verbale, redatto dal professionista incaricato, in due originali, da inviare rispettivamente alla struttura competente e al titolare dell'autorizzazione. Il verbale di collaudo si intende tacitamente approvato qualora, entro trenta giorni dal suo ricevimento, la struttura competente all'autorizzazione non sollevi alcun rilievo.

In caso di esito favorevole del collaudo, il dirigente della struttura competente, autorizza, con proprio provvedimento, l'esercizio definitivo della linea.

Qualora il collaudo dia esito negativo, il collaudatore invia una motivata relazione al titolare dell'autorizzazione e alla struttura competente, la quale provvede a determinare, sentito il titolare, gli interventi necessari da effettuarsi entro un congruo termine.

Il titolare dell'autorizzazione provvede, a proprie spese, all'esecuzione delle modifiche disposte, a conclusione delle quali richiede un nuovo collaudo diretto a verificare l'ottemperanza a quanto stabilito nella relazione di cui sopra. L'esito del collaudo dovrà essere nuovamente certificato.

Soggetti ammessi, requisiti e condizioni di partecipazione

Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco Aperto di professionisti esterni i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, debitamente abilitati e nei limiti della propria competenza professionale, in particolare:

- a) *liberi professionisti singoli o associati*, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera d), del d.lgs. 163/2006;
- b) *società di professionisti* ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera e), del d.lgs. 163/2006;
- c) *società di ingegneria* ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera f), del d.lgs. 163/2006;
- d) *prestatori di servizi di ingegneria ed architettura* di cui alla categoria 12 dell'Allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del d.lgs. 163/2006;
- e) *raggruppamenti temporanei* di concorrenti, costituiti o costituendi, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera g), del d.lgs. 163/2006;
- f) *consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria* ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del d.lgs. 163/2006.

Lo stesso soggetto, ai sensi dell'articolo 253, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, non può partecipare contemporaneamente in forma singola o in raggruppamento con altri, o come socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria, pena l'esclusione dalla candidatura all'inserimento dell'Elenco Aperto dei professionisti esterni e l'esclusione riguarda sia il soggetto singolo sia il raggruppamento, lo studio o la società di cui il soggetto è parte.

Le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'articolo 90 citato, devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del d.P.R. 207/2010. Tali soggetti dovranno indicare in domanda i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.

Specificatamente, in caso di raggruppamenti temporanei anche costituenti, si dovrà: indicare la composizione dell'eventuale gruppo di lavoro, con l'individuazione del capogruppo. Ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione regionale, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

I soggetti individuati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.

Per gli incarichi di collaudo l'affidamento avverrà nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 216 del d.P.R. 207/2010 e dall'articolo 141, comma 5, del d.lgs. 163/2006.

Sono fatti salvi per i soggetti candidati i divieti ai sensi del comma 8 dell'articolo 90 citato.

Non è ammesso il subappalto ad esclusione delle prestazioni indicate dall'articolo 91, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Sono iscritti nell'Elenco coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) inesistenza della cause che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
- b) inesistenza delle condizioni che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- c) iscrizione all'Albo/Collegio del corrispondente ordine professionale;
- d) pregressa e attestata esperienza strettamente correlata alle attività relative alle sezioni dell'Elenco per le quali si chiede l'iscrizione, da dimostrarsi tramite curriculum vitae e professionale delle attività espletate e degli incarichi svolti fino ad un massimo di 10 negli ultimi dieci anni.

Professionalità richieste

Le competenze professionali richieste devono essere adeguate al servizio da svolgere ed in particolare alle prestazioni per lo svolgimento dei collaudi di linee e di impianti elettrici di cui alla legge regionale 8/2011.

Il/I concorrente/i deve/ono indicare nell'istanza il nominativo del soggetto che assume la qualifica di collaudatore, appartenente all'Ordine degli Ingegneri e/o dei Periti Industriali, nonché i nominativi delle eventuali altre figure professionali individuate per l'espletamento del servizio stesso.

Modalità di presentazione delle candidature

I soggetti interessati a proporsi per gli affidamenti, devono far pervenire la propria candidatura, in plico sigillato con ceralacca o con nastro adesivo e comunque controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura, mediante una delle seguenti modalità:

- a) consegna a mano;
- b) spedizione di raccomandata a/r a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) la domanda di iscrizione e gli allegati richiesti, debitamente sottoscritti, dovranno essere inseriti in una busta chiusa sulla quale andrà apposta la seguente

dicitura: “RICHIESTA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER IL COLLAUDO DEGLI ELETTRIODOTTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2011, N. 8, AVENTI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000”, mentre in caso di nuova iscrizione o per l’aggiornamento della domanda o degli allegati richiesti dovrà essere apposta la seguente dicitura “AGGIORNAMENTO D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER IL COLLAUDO DEGLI ELETTRIODOTTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2011, N. 8, AVENTI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000”.

Il plico così formato dovrà essere indirizzato alla sede della Direzione ambiente, sita in località Grand-Chemin n. 34 in 11020 Saint-Christophe (AO) - al primo piano, e dovrà obbligatoriamente (pena il non inserimento nel detto Elenco) contenere la seguente documentazione:

- A) Allegato A.1 – Domanda di iscrizione in carta semplice, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, contenente:
- in caso di professionista singolo l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali;
 - in caso di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939: l’indicazione di tutti gli estremi dell’associazione di professionisti ovvero denominazione e tipo di associazione, sede, partita IVA, recapito telefonico e telefax, e-mail; indicazione dei professionisti che ne fanno parte, specificando il titolo di studio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all’Albo/Collegio/Ordine;
 - in caso di società di professionisti: l’indicazione di tutti gli estremi della società ovvero denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC.II.AA., partita IVA, recapito telefonico e telefax, e-mail; l’indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza;
 - in caso di società di ingegneria: l’indicazione di tutti gli estremi della società ovvero denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC.II.AA., partita IVA, recapito telefonico e telefax, e-mail; l’indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i;
 - in caso di consorzio stabile: l’indicazione di tutti gli estremi della società ovvero denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC.II.AA., partita IVA, recapito telefonico e telefax, e-mail; l’indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di tutti gli estremi delle consorziate e dei relativi soggetti muniti del potere di rappresentanza e/o direttore/i tecnico/i;

e per tutti i soggetti partecipanti:

- dichiarazione che non sussistono procedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo professionale (se del caso) con conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 del D.lgs. 163/2006;
- di possedere (o non possedere) i requisiti di cui al D.lgs. 81/2008;
- dichiarazione di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del D.lgs. 163/2006;
- dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non veritieri;
- *(nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti):*

- indicazione del nominativo del soggetto al quale, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo;

La domanda dovrà essere prodotta e sottoscritta, pena la mancata ammissione della stessa:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di studio associato: da tutti i professionisti dello studio;
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
- in caso di costituendo raggruppamento: dai rappresentanti legali di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento.

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e autenticata o, in sostituzione della sottoscrizione in autentica, la firma dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

B) Allegato A.2 - Curriculum professionale – prodotto, timbrato e sottoscritto dai seguenti soggetti:

- i caso di professionisti singoli o associati, dai singoli professionisti;
- i caso di società di professionisti o di ingegneria o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- i caso di costituendo raggruppamento, dai legali rappresentanti dei singolo candidati.

Il Curriculum professionale dovrà elencare gli incarichi svolti relativamente a servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti elettrici, le cui opere appartengono alla tipologia *B - Impianti, classe IV - impianti elettrici*, della legge 2 marzo 1949, n. 143 relativa all'approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti.

C) Allegato A.3 - Scheda e riepilogo delle referenze professionali prodotta, timbrata e sottoscritta dai soggetti interessati riportante:

- le referenze professionali;
- la descrizione di ogni singolo lavoro;
- il soggetto che ha svolto il servizio;
- la natura delle prestazioni effettuate.

I servizi valutabili sono al massimo numero 10 (dieci), iniziati, ultimati ed approvati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Validità, modalità di formazione, aggiornamento e utilizzo dell'elenco aperto

L'Elenco Aperto dei professionisti esterni non prevede termini di scadenza per la presentazione delle relative e necessarie domande di iscrizione ai fini degli affidamenti degli incarichi professionali.

Tutte le domande pervenute saranno esaminate dagli uffici regionali competenti che provvederanno all'inserimento dei soggetti, previa verifica della completezza della domanda prodotta, nell'Elenco Aperto dei professionisti esterni.

Gli uffici competenti alla formazione dell'Elenco Aperto si riservano di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, negli allegati e/o nel curriculum professionale, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e

le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci.

L'Elenco Aperto dei professionisti esterni sarà formato secondo l'ordine di arrivo delle domande inoltrate dai soggetti al protocollo dell'Amministrazione e dell'avvenuto inserimento sarà data, ai soli soggetti interessati, conferma tramite comunicazione a mezzo telefax, al recapito indicato nella domanda di partecipazione.

I soggetti iscritti nell'Elenco Aperto dei professionisti esterni sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare agli uffici competenti entro 30 (trenta) giorni ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'Elenco.

Procedura di affidamento di incarichi

L'Amministrazione procederà all'affidamento degli incarichi applicando di norma un criterio di rotazione tra gli iscritti all'Elenco Aperto dei professionisti esterni, non prima che siano decorsi dodici mesi dalla data di affidamento di un precedente incarico della stessa tipologia e nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare n. 2473 del 16/11/2007 del Ministero delle Infrastrutture. Inoltre è vietato conferire ulteriori incarichi prima della conclusione dello stesso.

Il detto criterio è eventualmente derogabile con provvedimento motivato del Dirigente della struttura competente, in particolare per le ragioni di seguito indicate:

- incarichi di speciale difficoltà e rilevanza, espressamente ritenuti tali in sede di merito per l'interesse pubblico in generale e dell'Amministrazione in particolare che rendano opportuno il ricorso ad un professionista di particolare esperienza;
- carenza di iscrizioni nell'Elenco Aperto di soggetti qualificati.

Pur nel rispetto dei criteri e principi suddetti il relativo conferimento dell'incarico avverrà comunque nell'ambito di un rapporto strettamente fiduciario tra l'Amministrazione ed il professionista, per il tramite del Responsabile del procedimento, mediante affidamento diretto ad uno dei soggetti iscritti nell'Elenco Aperto, considerando che per incarichi professionali di importo inferiori a euro 40.000, l'abilitazione professionale è il requisito sufficiente per la stessa assunzione di detti incarichi.

Per tali ragioni suddette con il presente Avviso l'Amministrazione non pone in essere alcun genere di procedura concorsuale, paraconcorsuale o gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente una ricerca di mercato tesa ad individuare soggetti potenzialmente idonei e che manifestino interesse all'affidamento di eventuali incarichi.

E' facoltà del Responsabile del procedimento affidare incarichi professionali mediante la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006, invitando da tre a cinque soggetti inseriti nell'Elenco Aperto dei professionisti esterni. In questo caso l'individuazione della/e professionalità cui affidare l'incarico avverrà mediante un giudizio di idoneità, adeguatezza e comparazione dell'offerta tecnica, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Integrazioni e chiarimenti all'istanza della domanda

La struttura competente alla formazione dell'Elenco Aperto dei professionisti esterni qualora rilevi l'incompletezza della documentazione presentata per l'istanza di iscrizione al suddetto Elenco, si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 46 del D.lgs. 163/2006, integrazioni e chiarimenti rispetto all'istanza e/o ai documenti presentati dai soggetti interessati.

Nell'eventuale richiesta di integrazione l'Ente indicherà tempi e modalità di inoltro della stessa.

La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporterà il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso.

Conferimento dell'incarico da parte del gestore

Al momento del conferimento di ciascun incarico il professionista individuato dovrà sottoscrivere e far pervenire all'Amministrazione e al titolare dell'autorizzazione la dichiarazione di accettazione degli incarichi, rilasciando altresì una dichiarazione sull'esistenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

Nell'espletamento dell'incarico il soggetto affidatario dovrà tenere conto delle norme che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture, della normativa di sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni altra norma e/o regolamento statale e regionale in vigore al momento dell'esecuzione collegata all'incarico da svolgere.

Il professionista incaricato dovrà essere munito di polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 111 del d.lgs. 163/2006.

Il pagamento dei relativi compensi sarà a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, così come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 1, della l.r. 8/2011.

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare la legge n. 136 del 13/08/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La liquidazione del compenso sarà corrisposta direttamente dal titolare dell'impianto all'incaricato che ne darà immediata comunicazione alla struttura competente.

Onorari riconosciuti ai soggetti affidatari

L'onorario sarà liquidato dal titolare dell'autorizzazione al soggetto affidatario selezionato dalla struttura competente dietro presentazione di dettagliata parcella dell'attività svolta e previa verifica della stessa, e comunque non prima dell'accettazione del verbale di collaudo da parte della struttura competente.

Il corrispettivo dovuto comprenderà l'importo relativo alla parcella e gli importi di legge relativi ad IVA ed CNPAIA, se dovuti.

La parcella, al netto di detti importi relativi ad IVA e CNPAIA, sarà calcolata sulla base delle tariffe approvate con provvedimento dirigenziale della Direzione ambiente n. 467 in data 11 febbraio 2013, scaricabile al seguente link:

<http://www.regione.vda.it/amministrazione/atti/ui/documento.aspx?vis=vis&tipo=d&id=33462>

Per prestazioni di collaudo eseguite da collaudatori dipendenti o pensionati di amministrazioni pubbliche il compenso sarà ridotto di un terzo.

Esclusione e cancellazione dall'Elenco Aperto

Non possono essere inseriti nell'Elenco Aperto dei professionisti esterni i soggetti che non hanno i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale o abbiano abbandonato un incarico già affidato o non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico o che siano già iscritti nell'elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria.

L'Amministrazione ha la facoltà di disporre la cancellazione dei soggetti iscritti all'Elenco Aperto dei professionisti esterni, con eventuale revoca degli incarichi già conferiti qualora questi abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo professionale o che si siano comunque resi

responsabili di gravi inadempienze e/o violazioni del presente Avviso, o ai quali venga accertata la sussistenza di fatti speciali implicanti negligenza e/o responsabilità professionale e/o assunzione di incarico in assenza di sufficiente competenza professionale. Qualora si verificano dette circostanze, i soggetti iscritti possono contestare la loro cancellazione entro il termine non superiore a 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della cancellazione.

La cancellazione è altresì disposta su domanda del soggetto interessato.

I soggetti iscritti nell'Elenco Aperto dei professionisti esterni sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare all'Amministrazione regionale, entro 30 (trenta) giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della sua tenuta o gestione.

La cancellazione dall'Elenco Aperto dei professionisti esterni avverrà automaticamente anche nel caso in cui il professionista selezionato per l'affidamento di un incarico non presenti alcuna offerta per tre volte consecutive e/o nel caso in cui il professionista stesso faccia richiesta di cancellazione.

La cancellazione è disposta con provvedimento del Dirigente della struttura competente e direttamente comunicata ai soggetti iscritti.

Trattamento dei dati

La partecipazione al presente Avviso, comporta la raccolta e il trattamento dei dati personali dei soggetti candidati all'inserimento nell'Elenco Aperto dei professionisti esterni nel rispetto del dettato legislativo e degli obblighi di riservatezza e sicurezza di cui al decreto legislativo 196/2003, per le esclusive finalità di formazione dell'Elenco Aperto dei professionisti esterni e delle successive procedure di affidamento e/o comparazione nei loro confronti, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

I soggetti partecipanti all'Avviso ai fini della loro iscrizione nell'Elenco, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della relativa richiesta di iscrizione, a pena di nullità, compilando e sottoscrivendo l'apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" allegata alla domanda.

Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale, Assessorato territorio e ambiente, Direzione ambiente, nella persona del Dirigente della struttura arch. Fulvio Bovet.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

Restano salve le disposizioni sull'accesso dei dati di cui alla legge 241/1990 e alla legge regionale 19/2007.

Trasparenza amministrativa

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Direzione ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente.

Responsabile del procedimento è l'arch. Fulvio Bovet, Dirigente della Direzione ambiente, con sede in località Grand-Chemin n. 34 in 11020 Saint-Christophe (AO), tel. 0165 272150, fax 0165 272162, e-mail: d-ambiente@regione.vda.it.

Il presente Avviso è pubblicato alla sezione "bandi di gara" del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta, www.regione.vda.it, nonché alla sezione "linee elettriche" dell'Assessorato territorio e ambiente, sul sito istituzionale della Regione.

Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al d.P.R. 207/2010.

Norme finali

Il presente Avviso non impegna finanziariamente l'Amministrazione, restando inteso che la spesa per la prestazione di collaudo è totalmente a carico del titolare dell'autorizzazione, successivamente alla formalizzazione dell'affidamento.

La domanda di candidatura dei soggetti interessati all'inserimento nell'Elenco Aperto dei professionisti esterni è condizione necessaria per il concorrente all'affidamento degli incarichi ma non costituisce garanzia circa l'affidamento dell'incarico da parte dell'Ente: la domanda, come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di manifestare la disponibilità di assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere conoscibili all'Amministrazione i soggetti che possono fornire i servizi e le prestazioni richieste e le relative competenze ed esperienze professionali.

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli uffici della Direzione ambiente, ai seguenti numeri telefonici: 0165 272150 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: d-ambiente@regione.vda.it.

Saint-Christophe, 20 febbraio 2013

IL DIRETTORE
- Fulvio BOVET -
F.to